I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 230/73 DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 1973

relativo agli importi compensativi per i semi di colza e di ravizzone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 71 dell'atto prevede che l'ammontare dell'integrazione concessa per i semi oleosi raccolti in un nuovo Stato membro viene corretto dell'importo compensativo applicabile in tale Stato; che, secondo l'articolo 72 dell'atto, per quanto riguarda gli scambi l'importo compensativo viene applicato soltanto alle restituzioni concesse all'esportazione verso i paesi terzi dei semi raccolti in un nuovo Stato membro;

considerando che l'applicazione dell'articolo 70 dell' atto porta alla fissazione dei prezzi d'intervento derivati per i semi di colza e di ravizzone raccolti in Danimarca e nel Regno Unito ad un livello diverso da quello dei prezzi comuni;

considerando che, per compensare questa differenza di livello di prezzo, l'integrazione e la restituzione all' esportazione per i semi suindicati devono essere diminuiti di un importo uguale alla differenza tra i prezzi fissati nel nuovo Stato membro interessato e i prezzi comuni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i semi di colza e di ravizzone raccolti in Danimarca e nel Regno Unito durante la campagna 1972/1973, posti sotto controllo all'oleificio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2114/71 (2) o esportati durante il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 1973, gli importi compensativi da dedurre dall'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE (3) e dalla restituzione all' esportazione di cui all'articolo 28 dello stesso regolamento, sono stabiliti come segue:

Danimarca: 1,38 u.c./100 kg

Regno Unito: 6,03 u.c./100 kg

2. Gli importi compensativi sono dedotti soltanto a concorrenza degli importi applicabili dell'integrazione e della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 222 del 2. 10. 1971, pag. 2.

(3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS